

SENT. N. 764/17
ECON. N. 389/17
REP. N. 3702/17

SENTENZA



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

La Corte, composta dai seguenti Magistrati:

Dr. Silvio Alunno Magrini	Presidente
Dr. Salvatore Ligori	Consigliere
Dr. Enrico Cerulli	G.A. Relatore

§ § § "

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n. 636/2015 R.G. Avente ad oggetto "contratti bancari".

promossa da:

V

T

V

Appellanti

(Avv.)

Contro

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. già Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila CARISPAQ.

Appellata

(Avv. Silo Bonfatti e Leonardo Bordini)

SENZA

Avverso

Sentenza n.719/2015 del Tribunale di Terni pubblicata il 31/8/2015.

...odierni
appellanti, ebbero a convenire la Banca CARISPAQ Spa ora Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc.coop., avanti il Tribunale di Terni spiegando di essersi costituiti, presso detto Istituto, fideiussori della Officine Venturi & C. s.r.l. in un primo tempo sino all'importo di € 34.500,00 e successivamente di aver inoltre rilasciato ulteriore fideiussione, sempre in favore della Officine Venturi & C. s.r.l., sino all'importo di € 175.500,00; con contratto in data 6.8.2012 rep. N. 186386, raccolta n. 38125 a rogito del notaio dott. Fulvio Sbroli, la Carispaq concesse ai sig.ri Venturi e Tracchegiani un mutuo fondiario pari ad € 96.000,00; detta somma è stata versata sul conto corrente n. 194828 ivi acceso ed intestato alle allora parti attrici ossia parte mutuataria; i fondi così ottenuti vennero trasferiti mediante bonifico irrevocabile alla Officine Venturi s.r.l. accreditandoli sul conto corrente acceso presso l'allora Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila s.p.a.; ritualmente si costituiva in giudizio il predetto Istituto, con comparsa di costituzione e risposta con la quale si contestava ogni pretesa attorea chiedendo in via principale il rigetto delle domande perché infondate, nonché, in via riconvenzionale, nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, la condanna degli attori alla restituzione in solido tra loro, alla Banca della somma di € 96.000,00; ovvero la diversa somma dovuta, oltre interessi dal di del dovuto all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale ha ritenuto la controversia matura per la decisione sulle prove documentali offerte dalle parti che così precisavano le rispettive conclusioni. Gli attori:

"in via principale:

- *accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che nei confronti degli attori - in proprio e nella qualifica, non si è perfezionato il "contratto di mutuo" stipulati con atto a rogito del Notaio Dott. Fulvio Sbrolli del 06/08/2012 rep. n° 186386, raccolta n° 38125 e, per l'effetto, dichiarare che gli stessi nulla devono all'Istituto convenuto in virtù di tale titolo;*

- *accertare, per i motivi esposti nel presente atto, la simulazione del "contratto di mutuo fondiario" sopra descritto e, conseguentemente, dichiarare la nullità dello stesso per difetto di causa;*

- *dichiarare, in ogni caso, alla luce delle motivazioni evidenziate nel presente atto, la nullità del "contratto di mutuo fondiario" sopra descritto per mancanza di causa ex art. 1418 e 1325 n° 2 c.c.;*

- *dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, l'inesistenza giuridica e/o la nullità delle ipoteche iscritte, a garanzia del suindicato mutuo, presso la Conservatoria dei RR. II. di Terni, ordinando, al Direttore dell'agenzia del Territorio, Provincia di Terni - di provvedere, con esonero da ogni sua qualsiasi responsabilità, all'annotazione dell'emananda sentenza; - dichiarare, in ogni caso, per i motivi di cui al presente atto, la non debenza, in relazione al "contratto di mutuo" oggetto di causa, degli interessi corrispettivi per il periodo successivo alla risoluzione intervenuta a seguito della notifica del presente atto. ,*

Con vittoria di spese e competenze di lite”;

L'Istituto convenuto:

“Nel merito: in via principale - rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

in via riconvenzionale - nella denegata ipotesi, in cui venga ritenuto nullo il contratto, accertare che la somma corrisposta dalla banca in esecuzione del contratto di mutuo dichiarato nullo è priva di causa e conseguentemente condannare V....., T..... e Vi....., a restituire, in solido-tra loro, alla Banca Carispaq la somma di € 96.000,00, ovvero la diversa somma maggiore o minore effettivamente dovuta, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto (6.8.2013) al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi.

Tenuto conto della promozione di un'azione giudiziaria con manifesta colpa grave, condannare l'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarlo al pagamento in favore della banca convenuta di una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..

Il Tribunale di Terni, con Sentenza n.719/2015, ha rigettato la domanda condannando gli attori in solido alle spese di lite.

Detta pronuncia è stata ritualmente gravata avanti questa Corte.

In via pregiudiziale, è stata sollevata dall'appellata la questione di nullità/inammissibilità/improcedibilità dell'atto di appello ex art 342 cpc.

I punti di gravame si sostanziano:

-Omesso perfezionamento del contratto di mutuo del 6/8/2012.

- Nullità di detto contratto per simulazione e quindi difetto di causa.
- Nullità dello stesso per mancanza di causa ex art. 1418 cc e 1325 n.2 cc.
- Illegittimità, consequenziale alle rilevate nullità, delle ipoteche iscritte, dall'Istituto sui beni degli appellanti.
- Illegittimità dell'addebito degli interessi, corrispettivi calcolati sul contratto di 'mutuo' in esame per il periodo successivo alla 'notifica dell'atto di appello per intervenuta risoluzione.

Parte appellata domanda la piena conferma della Sentenza impugnata. Quanto ai rilievi mossi dall' appellata in ordine alla violazione dell'art. 342 cpc si osserva che, per la sussistenza del requisito della specificità dei 'motivi' di contestazione, prescritto dalla norma in esame, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Alla rilevata corretta esposizione dei punti di gravame segue la declaratoria di ammissibilità.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti, il Tribunale ha correttamente rilevato: - che il negozio giuridico per cui è causa è qualificabile inequivocabilmente quale contratto di mutuo fondiario; - che gli attori hanno richiesto alla Banca Carispaq che fosse erogata loro la somma di € 96.000,00 ; - che il denaro in tale entità risulta essere stato consegnato tramite il versamento sul conto corrente intestato agli odierni appellanti e quindi pervenuto alla loro piena disponibilità. Le lamentele,

degli appellanti sono riferibili alla "deviazione" della somma erogata, subito dopo l'accredito, sul conto della Officine Venturi srl al fine di sollevarla da una gravosa seriazione finanziaria; quindi la sostanziale trasformazione di un debito chirografario della "Officine Venturi srl" in debito ipotecario personale dei Sig.ri

„Di qui la rilevata carenza di causa negoziale e l'attuazione negoziale simulatoria, per raggiungere un finanziamento assistito da garanzia ipotecaria.

Sulla pretesa "nullità del mutuo fondiario per difetto di causa; in quanto l'obiettivo non era il finanziamento alla parte mutuataria ma solo, la sostituzione di un debito con un altro" si osserva: il contratto di mutuo fondiario può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie e, quindi, anche per risanare una situazione di crisi, senza che possa essere contestata all'Istituto concedente la simulazione del contratto di mutuo o l'illiceità della causa. Difatti, il contratto di mutuo sarà illecito, se e solo se il debito preesistente sia a sua volta illecito (per esempio perché frutto della violazione di norme imperative). E' chiaro dunque, che lo strumento tipico di cui agli artt. 38 e ss. del T.U.B., ben può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella di ripianamento di una passività pregressa. Peraltro la somma erogata non deve essere destinata necessariamente ad un'opera fondiaria o edilizia e che, quindi, è precluso ogni controllo all'autorità giudiziaria in relazione all'effettiva utilizzazione della somma" (Cass.; 13 settembre 2013, Sez. I, n. 21020).

Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato la sussistenza di prova documentale afferente la disposizione della parte mutuataria per l'accredito nel proprio conto corrente della somma mutuata ed il fatto di aver utilizzato poi, detto importo per il ripianamento del debito dell'Officina Venturi srl- nbn invalida il negozio in esame.

Sulle nullità per simulazione si rileva:

Il Tribunale ha offerto inoltre esaustiva argomentazione circa l'insussistenza della simulazione negoziale; il contratto di mutuo stipulato è quello effettivamente voluto dalle parti tanto e che fu la stessa parte che oggi ne rileva la nullità ad inoltrare specifica domanda di ottenimento. Il contratto di mutuo stipulato è l'effettivo contratto richiesto e voluto dai Sig.ri e dall'Istituto di

Credito, ne è riprova l'inesistenza di una controdiplomazia scritta. Qualora il contratto simulato sia stato redatto in forma scritta, e tale forma sia richiesta come necessaria a pena di invalidità, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdiplomazia sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita.

Le suesposte considerazioni sono da ritenere assorbenti di ogni altra questione sollevata da parte appellante.

La domanda di riforma della sentenza di primo grado non può, per le esposte ragioni, trovare accoglimento; alla reiezione dell'appello segue la condanna alle spese di lite del grado che si liquidano tenuto conto dei

parametri di cui al DM.55/14 e l'addebito di cui alla L.24/12/2012 n.228.

PQM

conferma la Sentenza n.719/2015 del Tribunale di Terni e condanna l'appellante alla refusione all'appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 7.642,00 oltre rimborso forfettario 15% Iva e Ca come per legge. Pone a carico dell'appellante l'onere del contributo unificato nella misura pari a quella per l'iscrizione della controversia.

Così deciso a Perugia il 13/10/17

IL G.A. Relatore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolina Fava



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg. il 13/10/17

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolina Fava